

## **Legge 49/2006 – Nuove in disposizioni in merito sostanze stupefacenti Decreto 10 marzo 2006.**

Si portano a conoscenza le nuove disposizioni in merito alla prescrizione di sostanze stupefacenti derivanti dalla Legge 49 che ha modificato il D.P.R. 309/90 - Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e dal successivo Decreto del 10 marzo 2006.

1 - L'art.4 - vices ter, ai commi 2 e 3, della Legge 49/05, ha apportato modifiche al sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 13 e 14 D.P.R.309/90). Con il nuovo sistema nella tabella I sono ricomprese tutte le sostanze individuate come stupefacenti e psicotrope suscettibili d'abuso mentre nella tabella II sono riportati i principi attivi dei medicinali suddivisi in 5 sezioni a seconda del maggiore o minore potere di indurre dipendenza.

2 - L'art.4 vices ter della Legge succitata, ha, inoltre, sostituito l'art. 43 DPR 309/90 che, al 1° comma, stabilisce: "I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della Salute" eliminando la possibilità di prescrizione sul ricettario a madre - figlia così come previsto nel vecchio testo dell'art.43.

Con il Decreto 10 marzo 2006, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo ricettario con le relative norme d'uso.

L'art.1 del citato Decreto dispone che le ricette in triplice copia autocopiante, confezionate in blocchetti di trenta, numerate progressivamente, sono consegnate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai centri di riferimento individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle ASL. Quest'ultime si occuperanno di distribuire le ricette ai medici operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.

L'art.3 del Decreto succitato stabilisce che, in via transitoria, in attesa che le nuove ricette siano stampate e distribuite, i medici potranno utilizzare i ricettari a ricalco previsti per le prescrizioni dei medicinali di cui all'Allegato III - bis.

Per quanto riguarda i ricettari a madre e figlia di tipo unico, previsti nella vecchia formulazione del comma 2° dell'art.43 DPR 309/90, l'art.4 del decreto in oggetto dispone che gli stessi non sono più utilizzabili per la prescrizione dei medicinali compresi nel DPR 309/90 e devono essere riconsegnati dai possessori ai rispettivi Ordini professionali che dovranno provvedere alla restituzione presso il Ministero della Salute per la relativa distruzione.

3 - L'art.4 vices ter Legge49106 ha, inoltre, sostituito l'art.45 D.P.R. 309190 riducendo, al comma 8, da tre mesi a trenta giorni dalla data del rilascio la spedizione della ricetta medica. Tale disposizione si applica anche ai medicinali di cui alla tabella II, sezione E. Come ha chiarito il Ministero della Salute, nella Circolare 1 marzo 2006, tale riduzione lascia impregiudicata l'utilizzabilità della ricetta sino a cinque volte.

4 - Per quanto riguarda il Flunitrazepam per uso orale, il Ministero della Salute ha specificato che i limiti prescrittivi specifici del medicinale, in base ai quali in ciascuna ricetta è consentito prescrivere una sola confezione per non più di 60 mg. di principio attivo, non sono abrogati a seguito dell'inserimento nella tabella II, sezione A.